

SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII



TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott. Franco Pastorelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 155-1//DELL'ANNO 2024 ,

PROMOSSA DA
L'ORTO TOSCANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
- PARTE RICORRENTE -

AVENTE A OGGETTO: domanda di omologazione di concordato minore, ex artt. 74 e ss. D. Lgs. 14/2019.

1. In data 19.12.2024 L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR. ha depositato proposta di concordato minore con apporto di risorse esterne ex art. 74 comma 2 D. Lgs. 14/2019, corredata dalla relazione dal gestore della Crisi, nominato dall'OCC istituito presso la CCIAA della Maremma e del Tirreno, avv. Gianluca Chillo.

1.1 Va subito chiarito che contestualmente è stata depositato separato analogo ricorso da parte di altra società agricola, CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 01123640490 (iscritto al RGPU con il n. 155/20024) della quale sono



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

parimenti soci i due soci de L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR, Massimo e Alessio Chiavaroli, dal momento che anche tale società si trova in stato di sovraindebitamento e i due soci sono tenuti a rispondere delle obbligazioni di entrambe la società agricole con i propri beni personali.

Peraltro la società ricorrente ha allegato di essere nata quale costola della “Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.” esclusivamente per differenziare l'attività e permettere la coltivazione e lavorazione di prodotti biologici, ma di non essere mai stata dotata di propri beni strumentali e di dipendenti, ed di avere sempre impiegato quelli della società “Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.”.

In ragione di ciò, le due ricorrenti delle due procedure, pur non potendosi parlare di gruppo di imprese ai sensi dell'art 2 comma 1 lett h) del CCII, hanno avanzato una proposta di concordato minore, che pur nella differenziazione delle posizioni delle due società, prevede l'apporto della medesima finanza esterna (da parte della madre dei due soci delle due società), la ripartizione delle spese di procedura tra le due società in proporzione dell'attivo e del passivo e la soddisfazione dei creditori delle due società nelle medesime percentuali. In particolare per quanto riguarda L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR., che ha debiti ben minori dell'altra società è previsto, a seguito dell'ultima modifica della proposta di cui si dirà, il pagamento dei debiti ipotecari nella misura del 100%, il pagamento dei debiti verso professionisti nella misura del 100%, il pagamento dei debiti di cui all'art 2751 bis n. 4 e 2751 bis n. 5 bis nella misura del 20%, il pagamento dei crediti assistiti da privilegio ex art 2752 co. 1 c.c. nella misura del 18% e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 11%.

Per tale ragione, pur rimanendo la posizione delle due società differenziata ed autonomi i due concordati, nel prosieguo si farà riferimento alla proposta unitariamente avendo nei due concordati le due società fatto riferimento anche alla posizione dell'altra, essendo i due attivi intrinsecamente connessi anche in ragione della responsabilità solidale dei due soci per le obbligazioni sociali e per l'apporto della unitaria finanza esterna rappresentata dai beni messi a disposizione dalla madre dei due soci delle due società.

1.2 Con decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. emesso il 18.04.2025, il giudice al tempo designato alla trattazione della presente procedura ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore proposta da

Tale decreto ha previsto quanto segue:

1. La società debitrice ha chiesto l'ammissione a un concordato minore liquidatorio che, a norma dell'art. 74 c. 2 CCII, può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Espone, preliminarmente, che contestualmente al ricorso per concordato minore presentato da L'Orto Toscano s.s. soc. agr., i due soci Massimo e Alessio Chiavaroli hanno presentato ricorso per concordato minore anche dell'altra società semplice agricola di cui sono soci paritari, Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.. L'Orto Toscano nasce quale costola della "Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr." esclusivamente per differenziare l'attività e permettere la coltivazione e lavorazione di prodotti biologici, non è mai stata dotata di propri beni strumentali e di dipendenti, ed ha sempre impiegato quelli della società "Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr.". In ogni caso, stante la natura di società semplice agricola, i soci Chiavaroli rispondo in proprio delle obbligazioni di entrambe le società.

2. La proposta prevede la messa a disposizione dell'intero patrimonio mobiliare aziendale e l'apporto di risorse esterne teso ad incrementare il valore del patrimonio immobiliare da destinare alla massa creditoria. I due soci dell'Azienda Agricola Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. soc. agr. e de L'Orto Toscano s.s. soc. agr. sono comproprietari, in parte insieme alla madre,

– soggetto terzo apportatore di risorse esterne -, di terreni agricoli con sovrastanti fabbricati a destinazione funzionale D/10, siti nel Comune di Campiglia Marittima (LI): - fabbricati individuati con i nn. 4 e 5 nella planimetria catastale allegata alla relazione di cui appresso, categoria D/10 sito in Comune di Campiglia Marittima (LI), censiti al Catasto Fabbricati 1 del Comune di Campiglia Marittima (LI) al foglio 57 particella 935, sub. 601, unita alla particella 934, sub. 602; - porzione di corte di pertinenza dei fabbricati distinta al foglio 57, particella 934, sub. 601, individuata come BCNC; - terreno agricolo sito in Comune di Campiglia Marittima (LI), distinto al Catasto Terreni del Comune di Campiglia Marittima (LI) al foglio 57 particelle 31-34-283-298-296-957-22-114-122 128-158-269-328; Tali risorse esterne sono costituite dalle quote di proprietà di madre dei Chiavaroli, dei terreni e dei fabbricati a destinazione agricola descritti, a fronte però della cessione a lei delle quote di proprietà dei sig.ri Chiavaroli Massimo ed Alessio dell'abitazione.

3. I debitori dichiarano che gli immobili sono stati stimati dall'arch. Bindi e che dai valori emergenti da tali stime consegue che l'apporto sarebbe pari a oltre € 300.000, il che incrementerebbe il patrimonio in maniera rilevante, visto che il relativo valore passerebbe da circa 560.000 a circa 870.00 Euro. Va, però, rilevato che – come emerge anche dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Chillo – la perizia ha stimato il valore dei cespiti appartenenti ai sig.ri Chiavaroli Massimo e Alessio e adottando per gli immobili il criterio del Metodo



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

dei Costi (cost Approach) e per i terreni agricoli il criterio delle stime OMI. Tali metodi di stima divergono da quelli, più avanzati e sicuramente più precisi, indicati dal Tribunale nelle linee guida per gli stimatori dei cespiti destinati ad essere venduti coattivamente e, conseguentemente, ritiene il Tribunale che la valutazione (necessaria ai fini dell'ammissibilità della procedura) dell'apprezzabilità della misura dell'incremento non possa prescindere da stime eseguite nel modo più corretto. E' vero, peraltro, che sono agli atti due proposte di acquisto dei terreni (per € 400.000 ed € 901.000, integrate e rinnovate a seguito di sollecitazione del giudice, ed ora aventi scadenza 31.12.2025), il che rende sicuramente credibile quantomeno il valore ad essi attribuito in proposta. Tenuto conto che le somme sono messe a disposizione anche per la procedura di concordato minore relativa alla società L'Orto Toscano, i retratti verranno ripartiti tra le due procedure, utilizzando un tasso di ponderazione calcolato sul debito di ciascuna società debitrice in rapporto al debito complessivo.

4. A seguito, poi, delle osservazioni del giudice del 30.1.2025, che segnalava come sui beni costituenti il compendio immobiliare sussistono formalità pregiudizievoli per debiti anche della (in particolare l'ipoteca volontaria conseguente al mutuo fondiario acceso nel 2019 a favore di CREDITO COOPERATIVO DI) e che tale formalità 2 pregiudizievole impedisce di poter considerare la proposta permuta da parte della della sua quota di beni come apporto di nuova finanza, visto che su tale bene avrebbe soddisfazione primaria l'istituto bancario, relativamente a debiti non dei ricorrenti ma della le società hanno raggiunto un accordo con la Banca titolare dell'ipoteca. soc. coop. ha espresso il suo consenso: "1) alla cessione, in sede di concordato minore, dei terreni e degli immobili ad essi pertinenti già oggetto di pignoramento e separata esecuzione immobiliare, così da assicurare un celere realizzo, alla luce delle offerte già pervenute e rappresentate dal gestore, cessione dalla quale rimarrà escluso l'immobile principale ad uso abitativo, così da assicurare un celere realizzo, alla luce delle offerte già pervenute e rappresentate dal gestore; 2) a depositare istanza di sospensione volontaria della procedura esecutiva immobiliare oggi pendente al n. 142/2023 RG Es., sia per favorire la più agevole definizione della procedura di concordato minore, sia per evitare l'insorgenza di nuovi costi, onorari e oneri che necessariamente conseguirebbero, ad esempio per le operazioni di custodia, delega alla vendita, asta ecc; 3) a ricevere il retratto ad essa spettante per capitale, interessi e spese, comprese le spese legali sostenute in sede esecutiva, ed ammontante a complessivi euro 322.797,54 (di cui euro 25.922,88 in prededuzione, per spese relative alla procedura esecutiva, euro 270.877,03 in via privilegiata, per capitale; euro 20.273,41 in



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

chirografo, per interessi, ed euro 5.724,22 per spese legali) direttamente dalla Signora Graziella all'atto del perfezionamento della cessione a chi risulterà essere il miglior offerente, in sede concorsuale, dei beni e terreni ivi staggiti; 4) a dare assenso a cancellare, a spese dei debitori e della Signora ricevuto il retratto del dovuto, pari ad euro 322.797,54, ogni iscrizione o trascrizione pregiudizievole che consegua al mutuo e all'esecuzione ed esistente, oltre che contro i debitori, anche contro la Signora rinunciando contestualmente alla procedura esecutiva immobiliare pendente e permettendo la cessione all'acquirente aggiudicatario dei cespiti liberi." A questo punto, la criticità allora evidenziata appare superata (così si esprime anche il gestore della crisi) e l'operazione di permuta proposta arreca effettivamente alla procedura (alle procedure) le risorse esterne consistenti nella differenza di valore esistente tra le quote dei terreni agricoli di cui è titolare la (cedute alle società agricole) e le quote dell'abitazione di cui sono titolari i soci Chiavaroli, cedute alla Tali risorse, per quanto detto, incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e dunque integrano il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 74 c. 2 C.C.I.I.

5. La proposta prevede la suddivisione dei creditori in 5 classi (costruite specularmente per le due società): - Prededucibili (spese di procedura) con previsione di soddisfo al 100%; 3 - Classe I, crediti ipotecari o assistiti da privilegio speciale su immobili e diritti reali di garanzia con previsione di soddisfo al 100%; - Classe II, crediti di dipendenti e professionisti assistiti da privilegio ex artt. 2751 bis n. 1 e n. 2 c.c. con previsione di soddisfo al 100%; - Classe III, crediti per i corrispettivi della vendita di prodotti vantati da affittuari, mezzadri, coloni, soccidari o partecipanti nonché di imprese artigiane e delle società cooperative agricole e dei loro consorzi assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 4), 5) e 5 bis) c.c. con previsione di soddisfo al 49,90%; - Classe IV crediti di enti pubblici assistiti da privilegi ex artt. 2753, 2758 e 2754, crediti di locatori di immobili assistiti da privilegio mobiliare ex art. 2764-2765 c.c. e crediti di enti pubblici assistiti da privilegi ex artt. 2752, co. 1 e 4, c.c. con previsione di soddisfo al 30,04%; - Classe V crediti chirografari di enti pubblici e privati con previsione di soddisfo al 13,43%. A seguito dell'integrazione depositata in data 24.1.2025, il termine di adempimento del piano è indicato nel 31.12.2026 (con proposte di acquisto che prevedono il pagamento del prezzo entro il 31.12.2025).

6. Il gestore della crisi, avv. Chillo, ha attestato, ex art. 75 c. 2 CCII, che la proposta garantisce "il pagamento dei crediti muniti di privilegi, pegni ed ipoteche in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dei beni o diritti su cui la causa di prelazione insiste".



7. Risulta, inoltre, come emerge anche dalla relazione particolareggiata del gestore della crisi, che la debitrice ha prodotto la documentazione indicata nell'art. 75 CCII.

8. In conclusione, non paiono sussistere ostacoli per l'ammissione della società al concordato minore.

9. Vista l'istanza della debitrice, deve disporsi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

10. Ricorrendo il caso dell'art. 78 c. 2-bis, deve essere nominato il commissario giudiziale, nella persona del dott. Michele Lorenzini, perché svolga, d'ora in poi, le funzioni dell'OCC.

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di concordato minore di L'Orto Toscano s.s. soc. agr.
- nomina commissario giudiziale il dott. Michele Lorenzini.
- dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel registro delle imprese;

- ordina, prevedendo il piano la cessione a terzi di immobili, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

- assegna ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni e che in mancanza di comunicazione nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

1.3 Prima che la proposta venisse sottoposta ai creditori, avendo il Commissario nominato dott. Michele Lorenzini segnalato, come risulta dalla nota di deposito in data 30.5.2025, alcune criticità della stessa e la conseguente necessità di aggiornarla e migliorarla, la società proponente il concordato minore ha dapprima depositato in data 30.6.2025 un “aggiornamento” della proposta di concordato e poi, a seguito degli ulteriori rilievi del commissario giudiziale, in data 4.11.2025 un ulteriore “aggiornamento” della proposta di concordato corredata di una nuova proposta irrevocabile di acquisto degli immobili, che ha comportato la modifica della proposta sia in termini di formazione delle classi (passate ad otto), che in termini di soddisfazione dei creditori (ora indicata nella misura riportata nella tabella che sarà sotto riprodotta).

1.4 La proposta come da ultimo aggiornata ha il seguente contenuto:

L'esposizione debitoria complessiva di **€ 2.218.546,10** dichiarata dalle società Chiavaroli ed Orto Toscano nonché dai soci è riportata nella tabella seguente:

PASSIVO CONCORDATARIO COMPLESSIVO				
Tipologia per graduazione		Chiavaroli M.	Chiavaroli A.	Chiavaroli ss Orto Toscano ss
Spese di procedura			€ 141.722,81	€ 11.157,19
Debiti assistiti da priv. Art.2777-2770 cc			€ 5.724,22	
Debiti assistiti da Ipoteca			€ 294.885,61	€ 28.329,61
Debiti assistiti da priv.spec.art. 2775c.c.	€ 62.675,65	€ 1.348,19	0	
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 1			€ 174.196,37	
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 2			€ 38.671,82	€ 1.522,18
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 4			€ 115.414,93	€ 21.958,39
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5			€ 46.593,97	
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 5 bis			€ 260.298,71	€ 6.109,40
Debiti assistiti da priv. 2753	€ 147.862,86		€ 264.050,39	
Debiti assistiti da priv. 2758			€ 770,73	
Debiti assistiti da priv. 2754	€ 1.715,32		€ 2.819,45	



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Debiti assistiti da priv.spec. 2764 e 2765			€ 19.464,66	
Debiti assistiti da priv. 2752 co. 1	€ 8.155,92	€ 4.457,38	€ 51.431,25	€ 438,75
Debiti assistiti da priv. 2752 co. 4	€ 10.958,46	€ 3.804,77	€ 7.681,27	
Debiti chirografari (istituzionali)	€ 5.045,00	€ 2.008,34	€ 4.191,93	€ 261,82
Debiti chirografari comuni (non istituz.)			€ 436.950,09	€ 35.868,66
Totale	€ 236.413,21	€ 11.618,68	€ 1.864.868,21	€ 105.646,00
Totale generale				€ 2.218.546,10

Il passivo concordatario della sola L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR. è il seguente:

PASSIVO CONCORDATARIO ORTO TOSCANO s.s.	
Tipologia per graduazione	Orto Toscano ss
Spese di procedura	€ 11.157,19
Creditori assistiti da Ipoteca	€ 28.329,61
Creditori assistiti da priv.2751 bis n.2 CC	€ 1.522,18
Totale creditori non votanti in quanto integralmente soddisfatti	€ 41.008,98
Debiti assistiti da priv. 2751 bis n. 4	€ 21.958,39
Debiti assistiti da priv.2751 bis n. 5 bis	€ 25.593,29 (*)
Debiti assistiti da priv. 2752 co. 1	€ 438,75
Debiti chirografari	€ 36.130,48
Totale creditori ammessi alle votazioni	€ 84.120,91
Totale passivo L'Orto Toscano	€ 125.129,89

1

1.4 Le società debentric ritengono di poter disporre del seguente attivo concordatario per un totale di € 1.004.305,49

ATTIVO CONCORDATARIO COMPLESSIVO		
Chiavaroli Massimo e Alessio	immobili e terreni	900.000,00 €
Az. Agricola Chiavaroli ss	attrezzi e macchine agricole	30.000,00 €
Az. Agricola Chiavaroli ss	crediti, titoli, liquidità	73.678,09 €
Az. Agricolo Orto Toscano ss	crediti, titoli, liquidità	627,40 €
Totale		1.004.305,49 €

¹ rispetto alla tabella contenuta nel primo avviso ai creditori, all'esito dell'udienza del 01.09 scorso, è stato ricompreso anche il debito vs. Codipra per € 19.483,89, come chiarito dal Commissario giudiziale.



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Con tale attivo ritengono di poter offrire ai creditori i seguenti pagamenti.

CLASSE E PRIVILEGIO	%	CREDITORE	TOTALE	PROPOSTA
PREDEDUZIONE - spese di procedura	100%	Compensi OCC	€ 63.478,56	€ 63.478,56
		Commissario Giudiziale	€ 63.478,56	€ 63.478,56
		Compenso CTU procedura esecutiva	€ 25.922,88	€ 25.922,88
CLASSE I - crediti ipotecari o assistiti da privilegio speciale su immobili e diritti i reali di garanzia	100%		€ 96.919,71	€ 296.919,71
			€ 3.690,12	€ 3.690,12
			€ 28.329,61	€ 28.329,61
			€ 64.023,84	€ 64.023,84
CLASSE II - crediti di dipendenti e professionisti	100%		€ 11.823,03	€ 11.823,03
			€ 9.621,30	€ 9.621,30
			€ 11.827,90	€ 11.827,90
			€ 15.637,56	€ 15.637,56
			€ 50.490,36	€ 50.490,36
			€ 13.255,98	€ 13.255,98
			€ 8.330,23	€ 8.330,23
			€ 7.896,13	€ 7.896,13
			€ 3.558,44	€ 3.558,44
			€ 17.897,17	€ 17.897,17
			€ 13.860,73	€ 13.860,73
			€ 9.997,54	€ 9.997,54
			€ 20.000,00	€ 20.000,00
			€ 20.000,00	€ 20.000,00
			€ 194,00	€ 194,00
CLASSE III - crediti per i corrispettivi di vendita di prodotti di affittuari, mezzadri, coloni, soccidari o partecipanti nonché di imprese artigiane e	20,00%		€ 2.639,40	€ 527,88



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

delle società cooperative agricole e dei loro consorzi				
			€ 10.805,16	€ 2.161,03
			€ 4.200,00	€ 840,00
			€ 1.680,00	€ 336,00
			€ 1.437,00	€ 287,40
			€ 2.200,00	€ 440,00
			€ 2.090,58	€ 418,12
			€ 650,00	€ 130,00
			€ 1.800,00	€ 360,00
			€ 44.958,39	€ 8.991,68
			€ 23.449,41	€ 4.689,88
			€ 66.000,00	€ 13.200,00
			€ 970,00	€ 194,00
			€ 22.524,35	€ 4.504,87
			€ 26.910,15	€ 5.382,03
			€ 3.094,00	€ 618,80
			€ 21.235,86	€ 4.247,17

3

			€ 42.567,06	€ 8.513,41
			€ 1.200,00	€ 240,00
			€ 69.964,04	€ 33.992,81
CLASSE IV – INPS	20,00%		€ 11.913,25	€ 82.382,65
CLASSE V	18,00%		€ 770,73	€ 138,73
			€ 4.534,77	€ 816,26
CLASSE VI – AdE - tributi diretti	18,00%		€ 64.483,30	€ 11.606,99
CLASSE VII – Enti locali	16,00%		€ 13.584,82	€ 2.173,57
			€ 8.786,23	€ 1.405,80
			€ 73,45	€ 11,75
CLASSE VIII – crediti chirografari	11,00%		€ 19.464,66	€ 2.141,11
			€ 616,98	€ 67,87



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

		€ 49,38	€ 5,43
		€ 2.121,62	€ 233,38
		€ 4.534,77	€ 498,82
		€ 3.458,88	€ 380,48
		€ 32,00	€ 3,52
		€ 85,65	€ 9,42
		€ 607,81	€ 66,86
		€ 19.155,42	€ 2.107,10
		€ 16.080,32	€ 1.768,84
		€ 291,00	€ 32,01
		€ 5.807,11	€ 638,78
		€ 4.200,00	€ 462,00
		€ 2.440,00	€ 268,40
		€ 1.693,85	€ 186,32
		€ 310,49	€ 34,15
		€ 8.609,45	€ 947,04
		€ 35.977,00	€ 14.957,47
		€ 7.537,20	€ 829,09
		€ 530,70	€ 58,38
		€ 1.430,20	€ 157,32
		€ 49.975,00	€ 5.497,25
		€ 32,21	€ 3,54
		€ 32.772,90	€ 3.605,02
		€ 32.381,71	€ 3.561,99
		€ 1.498,61	€ 164,85
		€ 18.000,00	€ 1.980,00
		€ 606,00	€ 66,66
		€ 1.804,00	€ 198,44
		€ 9.622,03	€ 1.058,42
		€ 15.724,04	€ 1.729,64
		€ 1.326,00	€ 145,86
		€ 3.569,76	€ 392,67
		€ 628,00	€ 69,08
		€ 1.302,96	€ 143,33



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

			€ 100,00	€ 11,00
			€ 22.485,20	€ 2.473,37
			€ 312,44	€ 34,37
			€ 360,00	€ 39,60
			€ 1.692,04	€ 186,12
			€ 1.100,00	€ 121,00
			€ 14.385,32	€ 1.582,39
			€ 230,00	€ 25,30
			€ 573,90	€ 63,13
			€ 4.000,00	€ 440,00
			€ 23.360,85	€ 2.569,69
			€ 13.364,22	€ 1.470,06
			€ 1.433,42	€ 157,68
			€ 2.030,28	€ 223,33
			€ 1.000,00	€ 110,00
			€ 300,00	€ 33,00
			€ 6.500,00	€ 715,00
			€ 1.300,00	€ 143,00
			€ 1.517,22	€ 166,89
			€ 702,00	€ 77,22
			€ 70,00	€ 7,70
			€ 1.595,90	€ 175,55
			€ 1.100,00	€ 121,00
TOTALI			€ 2.218.546,10	€ 1.004.261,44

Nella proposta non è precisato il termine di adempimento ma la gran parte dei crediti potranno essere soddisfatti in un breve termine essendo gran parte dell'attivo già nelle casse della procedura come si dirà nel prosieguo.

1.5 In data 10.11.2025 il Commissario giudiziale dott. Michele Lorenzini rilevato che *“la nuova proposta è stata rettificata secondo le indicazioni fornite dal CG e sulla base della nuova offerta pervenuta dalla e che in particolare:*



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

“- è stato adeguato l’attivo concordatario tenendo conto della reale consistenza delle attrezzature e delle macchine agricole di proprietà della società debitrice;

- è stata rettificata la formazione delle classi ritenuta errata con riferimento alla IV Classe (nella quale il medesimo trattamento di creditori con privilegio di grado diverso determinava il mancato rispetto dell’ordine delle cause di prelazione);

- è stata acquisita l’offerta irrevocabile per l’acquisto anche della componente mobiliare all’interno della nuova proposta della

- sono state concordate con . le condizioni per il versamento del deposito cauzionale pari al 10% del prezzo offerto (€ 93.100,00)” ha espresso parere favorevole ritenendo che la “proposta di concordato minore modificata sia migliorativa rispetto a quella ammessa e che, all’esito della procedura competitiva di vendita, possa quindi essere rimessa al giudizio dei creditori.

1.6 La società agricola & C. s.s. (CF e P.IVA)

– ha proposto irrevocabilmente di acquistare i beni immobili di proprietà di Chiavaroli Massimo (CF CHVMSM70A21B509J), Chiavaroli Alessio (CF CHVLSS75E17B509R) e . (CF

) meglio indicati nella stessa costituiti dai fabbricati e dai terreni posti a Campiglia Marittima in Via delle Caldanelle 80 catastalmente identificati nella stessa nonché i macchinari ed attrezzature agricole di proprietà della Chiavaroli Massimo e Alessio s.s. agricola per il prezzo complessivo di 931 mila euro di cui € 901.000,00 per l’acquisto del compendio immobiliare e € 30.000,00 per l’acquisto dei macchinari e delle attrezzature; subordinatamente all’omologa del concordato.

In data 03.12.2025 Chiavaroli Massimo ed Alessio e la società CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA’ SEMPLICE SOCIETA’ AGRICOLA hanno accettato l’offerta irrevocabile d’acquisto della La Cerretella In pari data anche ha sottoscritto per accettazione la suddetta offerta irrevocabile e in data 15.12.2025 ha quindi versato nelle casse della procedura la somma di € 93.100,00 a titolo di deposito cauzionale.

In data 31.1.2026 il Tribunale rilevato che l’art. 91 c.1 CCII prevede che: *il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti ...;*



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

considerato che tale disposizione è applicabile in via analogica al concordato minore in quanto il principio di competitività introdotto nel concordato minore dall'art. 81 CCII, per cui "alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate", conforma tutto il sistema delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle in materia di sovraindebitamento, dovendosi ritenere pertanto applicabili anche al concordato minore i principi di cui all'art. 91 CCII, che disciplina le offerte concorrenti nel concordato preventivo (cfr. tra le altre Tribunale Milano 26.11.2022; Tribunale Treviso 29.11.2023)

ha disposto la ricerca di interessati all'acquisto dei suddetti beni delegando alle relative operazioni il Commissario giudiziale dott. Michele Lorenzini

In data 20.5.2026 il Commissario giudiziale rilevato che la unica offerta pervenuta era quella della stessa ha aggiudicato tali beni alla SOC. AGRICOLA

& C SS facendo presente che la stessa avrebbe dovuto provvedere al pagamento del saldo prezzo entro il 10.9.2026.

Tale saldo prezzo è stato versato in data 10.8.2026.

1.7 In data 06.06.2026 il Commissario Giudiziale ha inviato ai creditori l'avviso ex art.78 comma 1 CCII dando termine 30 giorni per eventuali adesioni o contestazioni alla proposta così come da ultimo modificata.

I creditori ammessi al voto del concordato L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR sono quelli indicati nelle seguenti classi.

CLASSI AMMESSE AL VOTO	
Classe III – 20% - Debiti assistiti da priv. 2751 bis n.4 n.5 bis cc	€ 47.551,68
	€ 1.958,39
	€ 20.000,00
	€ 6.109,40
	€ 19.483,89
Classe VI – 18% - Debiti assistiti da priv. 2752 c.1 – 2754 – 2775 cc	€ 438,75
	€ 438,75
Classe VIII – 11% - Debiti chirografari	€ 36.130,48
	€ 250,06
	€ 11,76
	€ 8.609,45
	€ 8.300,00
	€ 1.804,00
	€ 2.782,79
	€ 4.759,30
	€ 6.500,00
	€ 1.517,22



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

	€ 1.595,90
Totale creditori ammessi alle votazioni	€ 84.120,91

non essendovi nel presente concordato creditori delle classi IV, V e VII (previste solo per il concordato CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA).

I creditori evidenziati con il colore giallo nella superiore tabella hanno precisato il proprio credito e comunicato la propria adesione o non contestazione.

Essendo stati riconosciuti i maggiori crediti precisati da

anche i loro voti debbono essere considerati come voti favorevoli.

Il creditore evidenziato con il colore grigio, ha invece contestato la proposta manifestando la propria non adesione e asserendo che € 209,90, corrispondente alla somma degli importi addebitati a titolo di accisa e separatamente indicati nelle fatture, siano dovuti in privilegio generale ex art. 16 co. 3 D.Lgs 26.10.1995 n. 504 e s.m.i. (t.u.a.), con il medesimo grado del privilegio di cui all'art. 2752 c.c..

I creditori non evidenziati nella superiore tabella non hanno fatto pervenire alcuna manifestazione di voto e pertanto per essi vale la regola del silenzio assenso di cui all'art.79 c.3 ccii. In forza di ciò, come evidenziato nella tabella che segue, tutte e 3 le classi ammesse al voto del concordato *de quo* hanno espresso parere favorevole.

Classi ammesse al voto					
Numero	Privilegio	Voti disponibili	Voti favorevoli	Voti Contrari	% adesione
III	2751 bis c.4/5	€ 47.551,68	€ 47.551,68	€ 0,00	100,00%
VI	art.2752 c.1	€ 438,75	€ 438,75	€ 0,00	100,00%
VIII	chirografari	€ 36.130,48	€ 27.521,03	€ 8.609,45	76,17%

2. Occorre in primo luogo premettere che sebbene dopo la ammissione del concordato minore la proposta del debitore sia stata modificata, tale modifica deve ritenersi ammissibile. Infatti, in assenza di una espressa previsione di tale possibilità nella disciplina del concordato minore, deve trovare applicazione quanto previsto dall'art. 105 comma CCII che dispone che *“Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori”*.

Pertanto, essendo nel caso di specie l'ultima modifica della proposta intervenuta il 4.11.2025 ed essendo le votazioni dei creditori iniziate il 6.6.2026, ne consegue che tale modifica è sicuramente ammissibile.



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Del resto alcuno dei creditori ha contestato tale possibilità.

3. Il presente concordato di natura liquidatoria è ammissibile in quanto, così come imposto dall'art. 74 comma 2 CCII vi è l'apporto di nuova finanza da parte della madre dei due soci delle due società sopra indicate che comporta un incremento apprezzabile dell'attivo disponibile.

Alla luce delle stime fatte, in sede di esecuzione forzata iscritta al RGEI del Tribunale di Livorno on il n. 142/2023, dallo stimatore nominato dal tribunale ing. Ciaponi l'apporto dei beni da parte di (peraltro già oggetto della procedura competitiva conclusasi con la aggiudicazione) comporta, pur a fronte della rinuncia alla liquidazione delle quote di proprietà di Chiavaroli Massimo e Chiavaroli Alessio dell'immobile adibito ad abitazione, un apprezzabile incremento dell'attivo dei due concordati stimato dal liquidatore giudiziale in € 363.934,68.

Quanto all'ammissibilità giuridica della proposta di concordato sotto gli ulteriori profili è sufficiente richiamare, in assenza di osservazioni da parte dei creditori sul punto, le valutazioni operate dal Tribunale in sede di emissione del decreto ex art. 78, primo comma, C.C.I.I. (legittimazione dell'istante, la situazione di sovraindebitamento, completezza della relazione particolareggiata del gestore della crisi e della documentazione depositata a corredo del ricorso; attestazione del gestore della crisi, ai sensi dell'art. 75 c.2 CCII, che il pagamento parziale dei crediti muniti di privilegio non è inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione).

3.1 Inoltre lo stesso è ammissibile in quanto la formazione delle classi, come individuate nella proposta modificata a seguito dei rilievi del commissario giudiziale, non altera le cause legittime di prelazione ex art 85 comma 4 CCII né è in contrasto con quanto previsto dall'art 84 commi 5, 6 e 7 CCII, applicabili al concordato minore in forza del richiamo di cui all'art 74 comma 4 CCII.

4. Nessuno dei creditori de L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR. ha avanzato contestazioni sulla convenienza della proposta (essendo tali contestazioni state avanzate solo dai creditori della CHIAVAROLI MASSIMO E ALESSIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA ed essendo stata fissata udienza in data 01/09/2026 alle ore 9.30 per la discussione sulla domanda di omologazione del concordato minore, poi rinviata al 24.9.2026 in conseguenza della necessità di ottenere dal liquidatore i chiarimenti e le integrazioni di cui al provvedimento in data 7.8.2026, ex art 80 co. 3 CCII in ragione dello stretto collegamento tra i due concordati.

5. Il concordato oltre che ammissibile è fattibile in quanto pur a seguito dell'emersione di tale ulteriore passivo lo stesso potrà essere pagato nella misura concordataria in ragione delle



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

sopravvenienza attive. Ha infatti evidenziato il commissario giudiziale che le società ricorrenti non hanno tenuto conto nell'attivo concordatario del credito IVA per complessivi € 26.172,58 che sorgerà in seguito all'emissione delle notule dei professionisti che verranno soddisfatti all'interno del piano (compenso OCC, compenso CG, compensi Advisor).

Ciò consentirà dunque di far fronte al maggior passivo emerso, pur in assenza della previsione di un fondo rischi. Ciò del resto consentirebbe eventualmente anche il pagamento del maggior credito di ove fosse fondata la sua allegazione secondo il quale il suo credito sarebbe in parte privilegiato visto la modestia dello stesso (€ 209,90).

Pertanto lo stesso appare correttamente degradato al chirografario non essendo presenti nella massa attiva della società beni che avrebbero consentito il soddisfacimento di tale credito privilegiato, come chiarito dal Commissario giudiziale alla udienza del 24.9.2026.

Del resto va ricordato che la valutazione del Tribunale sulla fattibilità del piano si incentra infatti sulla *“non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, per tutta la durata della procedura: ovverosia che le previsioni di piano (in termini di realizzo, di valutazione dei beni destinati allo stesso o, in caso di continuità, di previsione di flussi), siano in grado di assicurare il rispetto delle percentuali promesse, anche nei termini temporali prospettati.

Orbene, alla luce soprattutto del fatto che è stata già espletata la procedura competitiva con l'incasso di € 931.000,00 non si può che concludere che i pagamenti indicati nel piano siano sostenibili, seppur senza avere eccessivi margini di tolleranza.

Non si riscontra, pertanto, una manifesta inattitudine del piano alla sua realizzazione e concreta attuazione.

6. Pertanto il concordato minore de L'ORTO TOSCANO S.S. SOC. AGR. deve essere omologato, in assenza di contestazioni sulla convenienza e ricorrendo le condizioni di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano ed è stata raggiunta la maggioranza dei creditori ammessi al voto ex art. 79 C.C.I.I..

7. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del commissario giudiziale(che chiederà al giudice lo svincolo delle somme presenti sul conto della procedura) al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 81 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

Peraltro non si può non considerare che i legali della società società richiedente il concordato hanno precisato alla udienza del 24.9.2026 che la società indicherà ai propri debitori di pagare quanto dovuto sul conto della procedura così che le somme possano poi essere distribuite ai creditori concordatari direttamente dal Commissario Giudiziale.

Rimangono devoluti al Giudice i provvedimenti di cui all'art. 81 C.C.I.I..

8. Va infine precisato che la liquidazione dei compensi all'OCC ed al Commissario giudiziale, che dal momento della nomina svolge le funzioni dell'OCC ai sensi dell'art 78 comma 2 bis CCII, dovranno essere liquidati al termine della esecuzione del piano ai sensi dell'art 81 comma 4 CCII.

P.Q.M.

Visti gli artt. 39 - 40 e 80 D. Lgs. 14/2019,

1. **OMOLOGA** la proposta di concordato minore presentata da **L'ORTO TOSCANO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA** (C.F. 01821160494),
2. **ORDINA** la pubblicazione della presente sentenza di omologazione, unitamente alla proposta di concordato minore come da ultimo aggiornata, sul sito *web* del Tribunale di Massa, a cura del Commissario Giudiziale;
3. **ORDINA** la comunicazione della presente sentenza di omologazione, a cura del Commissario Giudiziale;
4. **DISPONE** che la parte ricorrente ed il terzo fornitore della finanza esterna compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
5. **DISPONE** che il Commissario Giudiziale crisi vigili sull'esatta esecuzione del concordato da parte del debitore, intervenendo per risolvere eventuali difficoltà e sottoponendole al giudice solo ove assolutamente necessario;
6. **PRESCRIVE** che lo svincolo delle somme presenti sul conto della procedura vada richiesto al giudice
7. **DISPONE** che ogni sei mesi il Commissario Giudiziale relazioni al giudice in merito alla esecuzione del piano concordatario da parte della ricorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81, comma 1 CCII;
8. **DISPONE** che il Commissario Giudiziale, terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, precisando se il piano sia stato integralmente e



SENTENZA OMOLOGA
CONCORDATO MINORE
EX ART. 80 CCII

correttamente eseguito, nonché indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano, qualora il piano non sia stato integralmente e correttamente eseguito, secondo l'art. 81 commi 4 e 5 CCII;

9. **RICORDA** che il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del Commissario giudiziale che dalla data della nomina svolge le funzioni di OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; nonché in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo; e che la domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale;
10. **DICHIARA** chiusa la procedura;
11. **MANDA alla cancelleria** per gli adempimenti di competenza;
12. **MANDA alla Cancelleria** per la comunicazione alla parte ricorrente, al Gestore della crisi, al Commissario Giudiziale ed al Pubblico Ministero.

Così deciso in Livorno, in data 24/09/2026

Il Giudice Delegato
Dott. Franco Pastorelli

